

COPIA



# COMUNE DI SOAVE

Provincia di Verona

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 17 del 22-07-21

Adunanza di Prima convocazione - seduta

**Oggetto: TA.RI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2021: APPROVAZIONE TARIFFE**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **17:00**, nella residenza municipale. Si è riunito, previa osservanza delle formalità di legge, il Consiglio Comunale.

<b>Tebaldi Gaetano</b>	<b>P</b>	<b>VEZZARI AGNESE</b>	<b>A</b>
<b>Vetrano Marco</b>	<b>P</b>	<b>Dal Pra' Antonio</b>	<b>P</b>
<b>ROCCA ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>MAGRINELLI GIORGIO</b>	<b>P</b>
<b>Zago Alice</b>	<b>P</b>	<b>MONTANARI ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>DALLI CANI ANGELO</b>	<b>P</b>	<b>ALBARELLO KATIA</b>	<b>P</b>
<b>STUBELI GIOVANNA</b>	<b>P</b>	<b>BOARETTO MARTA</b>	<b>A</b>
<b>Zansavio Massimo</b>	<b>P</b>		

Presenti n. 11 Assenti n. 2.

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sig. Tebaldi Gaetano nella sua veste di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale dr. Spagnuolo Massimiliano.

Nr. _____ Reg. Pubbl.	
<b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b> (Art. 124 - c.1 - D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267) Certifico io sottoscritto <b>RESPONSABILE P.O.1</b> , che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, dal giorno _____	
Addì _____	
<b>IL RESPONSABILE P.O.1</b> Guadin Angelo	

**C.C. n. 17 del 22.07.2021**

**Oggetto: TA.RI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2021: APPROVAZIONE TARIFFE.**

**Presenti n. 11 Assenti n. 2 (Vezzari Agnese, Boaretto Marta)**

**Proposta di delibera** di iniziativa del SINDACO, Sig. Gaetano Tebaldi.

**Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15 aprile 2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2020–2022, la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020–2022 e i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 23 aprile 2020 è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione, sezione contabile, anni 2020, 2021, 2022”.

**Premesso che:**

- l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell’imposta unica comunale (IUC);
- l’art. 1 comma 738 della legge n° 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della TARI;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano stesso debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni prevedendo peraltro che fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

**Considerato** che il comma 660 della medesima legge 147/2013 dà facoltà al Comune di deliberare “... ulteriori riduzioni ed esenzioni ... e che la copertura possa essere assicurata attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”.

**Esposto** che, secondo Autorevole Dottrina, il diritto tributario è “*quel ramo del diritto amministrativo che espone i principi e le norme relativi all’imposizione e alla riscossione dei tributi e analizza i conseguenti rapporti giuridici tra gli enti pubblici e i cittadini*”; ne discende pertanto la soggiacenza del diritto tributario, a quei principi di diritto pubblico/amministrativo per cui, pur ammettendo la possibilità di introdurre agevolazioni a favore dell’Utenza nell’ambito dei poteri

attribuiti all'Ente Comunale, ex art. 52, comma 1, D. Lgs. 446/97 – i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi – tali forme devono sottostare ai principi generali del diritto amministrativo della “ragionevolezza” e della “non discriminazione”.

**Preso atto** pertanto del “fermo” di molte attività economiche imposto dall'emergenza Covid-19 e che tale situazione ha alimentato la necessità di “abbassare” l'importo della Tassa Rifiuti da corrispondere per l'anno 2021, alla luce altresì dell'oggettiva diminuzione delle quantità di rifiuti prodotti (da parte delle utenze non domestiche).

**Dato atto** che la minore produzione di rifiuti incide solo in parte sui costi del servizio, ovvero sui costi variabili connessi allo smaltimento dei rifiuti, al loro conferimento, mentre diventerebbe irragionevole proporre una riduzione anche dei “costi fissi”, poiché non è da escludersi che l'emergenza sanitaria abbia comportato, di fatto, un aumento di taluni costi fissi di cui si compone la Tassa rifiuti.

**Ritenuto** opportuno applicare alle utenze **non domestiche ad eccezione delle farmacie e dei negozi di generi alimentari**, l'agevolazione **pari a mesi quattro di esclusione della parte variabile della tariffa applicata, previa richiesta prodotta dalle Utenze non domestiche, da presentare al protocollo comunale entro i termini di pagamento della prima rata, con contestuale e ulteriore dichiarazione di chiusura dell'attività, in relazione ai provvedimenti adottati atti a contrastare l'emergenza Covid-19** e in forza dello stato di emergenza al momento previsto fino al 30/06/2021.

**Richiamato** peraltro il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, secondo cui “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.[...] In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

**Ripreso** l'art. 106, comma 1, del surriferito D.L. 19-5-2020, n. 34, per cui “*Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni ...*”.

**Visto** il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede “*a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*”;

**Dato atto** che con la Delibera Consigliare del 30/06/2021 si è preso atto del PEF rifiuti 2021 approvato dal Consiglio di Bacino Verona Nord”.

**Ritenuto** quindi approvare il Piano Finanziario e le tariffe per l'anno 2021 in base al Pef 2021 consegnato dal Consiglio di Bacino Verona Nord;

**Considerato** che i costi, nella loro totalità, non si sono scostati di molto dallo scorso anno. Negli ultimi anni si è notato che le bollette sono sempre rimaste eque e, per far in modo che continui a rimanere questa equità, si è deciso di intervenire nelle categorie che svolgono in autonomia lo

smaltimento dei propri rifiuti ( in tutto o in arte) e si è rientrati nei limiti per quanto riguardano i coefficienti kb.

**Rilevato** inoltre che l'art. 1, comma 666 della L. 147/2013, fa salva l'applicazione del tributo provinciale per la tutela ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92 e determinato dalla Provincia di Verona, con deliberazione di G.P. n. 23/1593 del 14.11.1996, nella misura del 5% e poi sempre confermato.

**Visto** che con la risoluzione numero 5 del 18/01/2021 L'agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da inserire nei modelli F24 ed F24Ep per corrispondere il tributo scorporato, la TEFA, che fine allo scorso anno era versata insieme alla TARI;

**Ritenuto**, pertanto, di stabilire anche per l'anno 2021, atteso il perdurare della crisi sanitaria ed economica, che il versamento della TARI avvenga con scadenza rispettivamente:

-1^ rata 31.10.2021

-2^ rata 30.11.2021

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, fatto salvo eventuale conguaglio;

**Visti:**

- il T.U.E.L., D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente approvato con delibera consiliare n. 66 del 30.09.1991 e successive modificazioni;
- il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 06.02.2020;
- Il Regolamento I.U.C. – Sezione TA.RI. – approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 19.05.2014 e modificato in data odierna dal consiglio comunale;
- il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 06.10.1973;
- il Regolamento in materia di controlli interni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 15.02.2013;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta comunale n. 18 del 19.02.2015 e successive modificazioni.

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000.

**Ritenuto** di provvedere in merito,

### **PROPONE DI DELIBERARE**

*(ai sensi e per gli effetti di tutto quanto in epigrafe novellato)*

- 1) **Di approvare per l'anno 2021** le tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche e il piano finanziario come da allegato A alla presente delibera;
- 2) **Di stabilire** per l'anno 2021, alle utenze non domestiche ad eccezione delle farmacie e dei negozi di generi alimentari, l'agevolazione pari a mesi sei di esclusione della parte variabile della tariffa applicata, previa richiesta prodotta dalle Utenze non domestiche, da presentare al protocollo comunale entro i termini di pagamento della prima rata, con contestuale e ulteriore dichiarazione di chiusura dell'attività, per sostenere le attività interessate dal periodo per l'emergenza Covid-19.
- 3) **Di indicare** in via previsionale "il costo" stimato dell'agevolazione in Euro 40.000,00;
- 4) **Di considerare** che il governo ha assegnato la quota di euro 40.102,75 a favore del Comune di Soave con il Decreto Legge n.73 del 25 maggio 2021, che con la stima di agevolazione sopra considerata, le entrate per il servizio Tari 2021 di fatto saranno inalterate.
- 5) **Di stabilire** per l'anno 2021 il differimento dei termini di pagamento, come peraltro avvenuto nel 2020, a ottobre/novembre 2021;
- 6) **Di disporre** che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente per la durata stabilita dall'art. 124, primo comma, del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre che nella sezione della trasparenza del sito comunale, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

- 7) **Di dichiarare** in presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il processo di programmazione, consentendo l'utilizzo delle risorse finanziarie nel minor tempo possibile ed incrementando, di conseguenza, l'efficacia dell'azione amministrativa.

IL SINDACO  
Gaetano TEBALDI

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO – TARI, TASSA RIFIUTI ANNO 2021.

APPROVAZIONE TARIFFE

SINDACO

Prego Ass. Stubeli.

ASSESSORE STUBELI

In conseguenza dell'adozione della presa d'atto del Pef rifiuti anno 2021 siamo in grado di andare a definire ed approvare le tariffe previste per la Tari per l'anno 2021. Abbiamo appena citato e visto tutta l'evoluzione della normativa che riguarda la gestione dei rifiuti perciò ometto di ripetere e richiamo le stesse premesse che riguardano le stesse fonti normative che ho citato prima.

In relazione al Tari per il Comune di Soave in base al Pef rifiuti che era stato comunicato ed approvato poi in consiglio nella scorsa seduta abbiamo rilevato che l'entità della spesa complessiva risultava avere una differenza di € 12.204 di maggiore spesa da definire e quindi da acquisire all'interno delle tariffe per riuscire a coprire il costo del servizio.

Il bilancio di previsione era già capiente perciò non è stato necessario portare in variazione di bilancio un'ulteriore quota per coprire le tariffe e quindi con la presente delibera sono stati adottati e definiti i parametri per l'adeguamento delle tariffe 2021 31 ottobre e 30 novembre.

Allegate alla delibera ci sono le tabelle di riferimento per la quantificazione, il revisore dei conti non doveva esprimere alcun parere, si dà atto del fatto che viene acquisita all'interno delle tariffe anche quell'esenzione della quota variabile per quelle utenze che non sono domestiche e che presenteranno

al protocollo la denuncia di mancato svolgimento dell'attività in conseguenza della pandemia Covid, che avranno la possibilità di una esclusione della parte variabile di sei mesi.

Il costo stimato di questa agevolazione dovrebbe aggirarsi sui 40 mila euro.

SINDACO

Ci sono interventi? No. Mettiamo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8

La minoranza non partecipa al voto.

SINDACO

Votiamo l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8

La minoranza non partecipa al voto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto:” TA.RI (TASSA RIFIUTI) Anno 2021: Approvazione Tariffe”;

**Acquisito** il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento deliberativo, reso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 12 del 16.04.2020 con il quale vengono approvati i criteri di funzionamento del Consiglio comunale in modalità a distanza causa diffusione del virus Covid-19;

**Dato atto** che sono presenti presso la sede municipale il Sindaco Tebaldi Gaetano, il vice Sindaco Zago Alice, l'assessore Vetrano Marco, l'assessore Stubeli Giovanna, l'assessore esterno Piasente Cristian, i consiglieri Dalli Cani Angelo, Dal Pra' Antonio, Rocca Andrea, Magrinelli Giorgio, Montanari Roberto, Albarello Katia, mentre il Segretario comunale Spagnuolo Massimiliano e il consigliere Zansavio Massimo sono in videoconferenza; assenti i consiglieri Vezzari Agnese e Boaretto Marta.

**Con voti** favorevoli espressi in forma palese in presenza ed in videoconferenza;

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8

Non partecipa al voto la minoranza (Magrinelli, Montanari, Albarello)

### **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa, come letta e illustrata e votata, che inserita nel presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione, espressa in forma palese in presenza ed in videoconferenza, recante il seguente esito:

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8

Non partecipa al voto la minoranza (Magrinelli, Montanari, Albarello)

La presente deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di procedere in merito.

**Oggetto: TA.RI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2021: APPROVAZIONE TARIFFE**

**PARERI ART. 49 – D.Lgs.vo n. 267/2000**

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA' TECNICA**

Favorevole

data 15-07-21

Il Responsabile del servizio  
F.to Facchin Enrico

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Favorevole

data 15-07-21

Il Responsabile del servizio  
F.to Facchin Enrico

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to Il Presidente  
Tebaldi Gaetano

F.to Il Segretario Comunale  
dr. Spagnuolo Massimiliano

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

X Esecutiva ai sensi del 2° comma dell'art.127 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;

IL RESPONSABILE PO 1  
GUADIN ANGELO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Soave, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O.1  
Guadin Angelo